

Aggiornamento delle istruzioni della Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti (ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 15 gennaio 2019)

18 dicembre 2023

- Alla pagina 4, nella sezione IV “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, è inserita la frase “ATTENZIONE: Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022). Diversamente i dividendi dovranno essere indicati nel punto 30.”

11 febbraio 2021

- Alla pagina 1, nella sezione “Generalità”, la data del 31 marzo viene modificata con “16 marzo”;
- Alla pagina 3, nella sezione IV “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, dopo le parole “detenute da imprenditori individuali e da società di persone” sono inserite le seguenti parole “(ivi comprese le società semplici).”;
- Alla pagina 4, dopo la frase in parentesi “(vedasi la risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019)” è inserita la seguente frase “A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. Sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

Il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, alle distribuzioni

formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In queste ultime due ipotesi dovranno essere indicati i dati delle società semplici.”

- Alla pagina 4 è eliminata la seguente frase: “A partire dall'entrata in vigore dell'art. 32-quater del D.L. n.124 del 2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Resta fermo che”.